

SDC SERVIZI LAVORO

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 27 maggio 2022

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 12/2022

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

L'accordo 15 dicembre 2021 dispone la **conferma**, per la vigenza contrattuale, della possibilità, da parte delle Organizzazioni territoriali datoriali e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, di concordare, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione, che è fissato dalle Parti sociali firmatarie nazionali nella misura massima del **4%** dei minimi in vigore.

L'EVR va concordato in sede territoriale quale premio variabile di risultato a seconda dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato.

Si conviene, altresì, che l'EVR sia tassato con l'**imposta sostitutiva** prevista dalla normativa vigente, dal momento che si tratta di "incrementi di risultato" di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione risulti legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con decreto (art. 1, commi 182-191 della Legge n. 208/2015, come modificata dall'art. 1, commi 160 e ss. della Legge n. 232/2016). Viene precisato, infine, che l'EVR **non ha incidenza** sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, ivi compreso il TFR.

Sulla base dell'accordo le organizzazioni datoriali e le OO. SS. hanno concordato che per il territorio della CEIV di Padova l'EVR verrà corrisposto dalle imprese previa verifica aziendale di due indicatori:

- 1) **ore di lavoro effettivo** relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla C.E.I.V., mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del triennio di riferimento (2019-2020-2021) con quello del triennio immediatamente precedente (2018-2019-2020).
- 2) **volume d'affari IVA**, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento (2019-2020-2021) con quello del triennio immediatamente precedente (2018-2019-2020).

All'esito del predetto raffronto, l'azienda:

- corrisponderà gli importi orari dell'E.V.R. nella misura del 4 % dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020, qualora le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive;
- corrisponderà gli importi orari dell'E.V.R. nella misura del 2.6 % dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020, qualora dalla verifica aziendale la variazione pari o positiva interessi solo uno degli indicatori aziendali;
- non corrisponderà l'E.V.R., qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe negative.

N.B. Per poter determinare l'applicazione intera, ridotta, o la non applicazione dell'EVR ai vostri lavoratori, abbiamo bisogno che ci comunichiate il volume d'affari IVA per gli anni 2018/2019/2020/2021 così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA, entro e non oltre lunedì 6 giugno.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.